

stabilita dalla vigente legge di pubblica sicurezza. La Commissione aveva pensato che dovesse determinarsi la quantità minima di queste materie che possono esser tenute senza licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza. Ed è perciò che all'ultimo articolo della legge la Commissione ha stabilito che il ministro dell'interno, con Decreto Reale, pubblicherà un regolamento per l'esecuzione degli articoli 7 e 8 della presente legge. E l'articolo 8 è appunto quello che stiamo discutendo.

In quanto alla questione delle polveri piriche, che è anche più importante, la Commissione aveva pensato quello che ha pensato l'onorevole Zucconi, tanto che mentre nel disegno ministeriale, all'articolo primo, si parlava anche di polvere fulminante, la Commissione, per evitare equivoci, ha soppresso queste parole. Quindi è riservato al regolamento, che farà il ministro dell'interno, di prescrivere tutto quello che sia necessario per disciplinare questa materia. E non debbo aggiungere altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Il relatore ha svolto ampiamente la materia ed ha risposto a tutti gli oratori. Io devo però una parola all'onorevole Zucconi, e gli dirò che questa legge non solo sarà pubblicata secondo la legge stessa vuole, ma noi faremo tutto il possibile perchè non resti ignota a tutti i cittadini.

Spirito F., relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito F., relatore. Rispondo all'onorevole Lucchini che l'articolo 461 non è applicabile al caso, poichè si parla di armi insidiose. Ad ogni modo, se davvero ci fosse questa sproporzione, noi, nella terza lettura, potremo tener conto della sua osservazione.

Inoltre, poichè egli ha chiesto ripetutamente al relatore di sapere le ragioni, per le quali il secondo capoverso dell'articolo 1 del disegno ministeriale è scomparso, gli dirò che è scomparso per una buona ragione.

Noi abbiamo detto all'articolo 8 che è vietato il trasporto di queste materie senza licenza; ed abbiamo detto all'articolo primo che il trasporto di queste materie con fine criminoso costituisce un delitto punibile con pena dai tre ai sette anni di reclusione. Ma se è punibile colui il quale trasporta materie esplo-

denti da un punto ad un altro del territorio del Regno, allo stesso modo è punibile colui il quale le trasporta, introducendole da uno Stato estero nel nostro. Quindi non c'è bisogno di una disposizione speciale, come era quella del secondo capoverso dell'articolo primo del disegno ministeriale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. L'onorevole relatore ha rimandato al regolamento la mia proposta perchè rimangano ferme, per questa parte, le disposizioni della legge vigente.

Faccio però osservare alla Commissione che, quando nella legge si è genericamente proibita la detenzione anche di un ettogramma di polvere...

Spirito F., relatore. L'abbiamo escluso.

Zucconi. ... non so come nel regolamento si potrà stabilire qualche cosa di contrario alla legge. Avevo anche invocato dalla Commissione che si sopprimesse il minimo della pena di un mese e di 100 lire, per lasciare una certa latitudine al magistrato. E perchè su questo punto non ho avuto nessuna risposta, così mi riservo di presentare un emendamento nella terza lettura.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

« Art. 9. Cessano di aver vigore le disposizioni relative alle materie contemplate nella presente legge, in quanto siano contrarie alla medesima. »

Onorevole Lucchini, insiste nel suo emendamento?

Lucchini. Non insisto.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

« Art. 10. Con Decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione di un regolamento per la esecuzione degli articoli 7 e 8 della presente legge. »

Pongo a partito quest'articolo 10.

(È approvato).

Deliberazioni relative all'ordine del giorno.

Presidente. Proporrei che questo disegno di legge, sulle materie esplodenti fosse discusso in terza lettura nella tornata di sabato, poi-